

Associazione Coro

Voci InCanto

Via Monte San Michele, 28 – 25065 Lumezzane S.A. (BS)

Codice Fiscale e Partita IVA 01864030984

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2020**

Mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 20.30, si è riunita, presso la sala convegni messa a disposizione dalla Parrocchia di Lumezzane Sant'Apollonio - in Largo della Vittoria al piano 1°- l'Assemblea dell'associazione "Coro Voci InCanto", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
- 2) proposta per vendita automezzo;
- 3) approvazione modifica statutaria per nuova riforma del "Terzo Settore";
- 4) assicurazione per la nuova riforma del "Terzo Settore";
- 5) aggiornamento sul nuovo magazzino;
- 6) varie ed eventuali.

A norma dell'art. 20 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'associazione, Sig Mirio Masina, che, constatato che sono presenti, in proprio e per delega, n. 36 associati aventi diritto al voto su n. 54 associati iscritti all'associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

E' chiamato a fungere da Segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Vivenzi Daniela.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto posto all'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 e del bilancio preventivo per il corrente anno 2020, l'approvazione dei quali è stata posticipata a seguito dello sprigionarsi della pandemia da Covid-19, come altresì autorizzato dall'art. 35, comma 3, D.L. 18/2020 c.d. "Decreto cura Italia" e s.m.i..

Il Revisore, nella persona della signora Ornella Gnutti, dettaglia le voci più significative del rendiconto finanziario chiuso il 31.12.2019 e del rendiconto previsionale del corrente anno, aggiornato con quanto sino ad oggi realizzato tenuto conto dello stato emergenziale tuttora in atto, e fornisce opportuni chiarimenti in risposta alle domande degli intervenuti.

Dopo approfondito esame e discussione di entrambi i documenti, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio consuntivo 2019 e il preventivo 2020 così come presentati e testè discussi e che vengono trascritti in calce al presente atto per formarne forma parte integrante.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone all'Assemblea la vendita dell'automezzo marca IVECO, modello 35C11, targa BS387PC .

Si apre la discussione, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera

di autorizzare la vendita dell'automezzo sopra descritto, dando mandato al Presidente affinché proceda con tutti gli adempimenti necessari al passaggio di proprietà.

Il terzo punto posto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla riforma del Terzo Settore. La Vice Presidente nella persona della signora Cristina Alessi informa i presenti che entro il 31 ottobre 2020 (termine più volte prorogato da successivi interventi normativi, da ultimo dall'art. 35, commi 1 e 2, D.L. 18/2020) è necessario procedere alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore, ovvero dal Decreto Legislativo 117 del 03/07/2017 (noto come "Codice del Terzo Settore"), e che la modifica entro tale termine è fondamentale per l'iscrizione nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo. La Vice Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto. La Vice Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di iscriversi nella sezione specifica per la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

La Vice Presidente viene quindi incaricata a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso il competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, nonché della successiva richiesta di iscrizione al RUNTS dell'Associazione non appena il registro sarà reso operativo.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno la sig.ra Ornella Gnutti (Revisore) informa gli associati che la riforma del "Terzo Settore" prevede inoltre l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Informa inoltre l'Assemblea che dal 2018 si è provveduto a stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a tutela degli associati siano essi volontari (cioè coloro che in modo non occasionale, in modo gratuito e spontaneo, svolgono la loro attività in seno all'associazione) e non volontari (ovvero che svolgano attività di supporto all'attività degli organi sociali in modo discontinuo), con la società "UNIPOL SAI – BRESCIAASSICURA SNC" ad un costo di Euro 700,00 circa. L'Associazione si è accollata fino ad ora questa spesa; sottopone all'attenzione dell'Assemblea la richiesta di un contributo annuale da parte degli associati e coristi quantificato in Euro 10,00 per ogni corista e l'aumento della tessera associativa da Euro 16,00 (attuale) ad Euro 20,00.

Dopo attento confronto e discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il contributo annuale di Euro 10,00 per ogni corista e l'aumento della tessera associativa ad Euro 20,00.

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno il Consigliere sig. Ghidini Marco aggiorna gli associati sulla situazione del nuovo magazzino e sottopone quindi all'Assemblea la convenzione che verrà stipulata con il Comune di Lumezzane per un immobile a Lumezzane in Via Ruca, che verrà concesso in uso all'Associazione per la durata di 9 anni a partire dall'01.08.2020 fino al 31.07.2029.

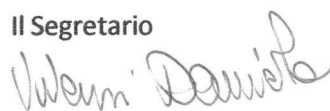
Infine il Presidente, con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno, chiede ai presenti se vi siano altri argomenti da sottoporre all'attenzione e alla deliberazione dell'Assemblea.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,35, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



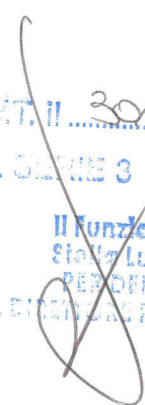
Il Segretario



Registrato a Gardone VT il 30/10/2020
al N° 540 CLASSE 3 / Atti Privati



Il Funzionario
Stefano Luongo
PERSONALE
DEL FISCALIS PROVINCIALE



STATUTO

“Coro Voci InCanto”

Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione*

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata “Coro Voci InCanto”, di seguito semplicemente associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nonché dai regolamenti interni eventualmente approvati dall'assemblea, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1/2008 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione può aderire, con delibera assembleare, ad altre associazioni e/o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione è evoluzione naturale della precedente associazione culturale non riconosciuta, portante la medesima denominazione, costituita in data 21/12/1995 a rogito Notaio Piardi, registrato in data 08/01/1996 presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Gardone Val Trompia al n. 46 Serie I^ Atti Pubblici, codice fiscale e partita IVA 01864030984.

ARTICOLO 2. *Sede*

L'Associazione ha sede in Lumezzane (Brescia) – Via Monte San Michele, 28 –.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lumezzane non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 3. *Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”*

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere

inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Coro Voci InCanto - APS" oppure "Coro Voci InCanto - associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383.

ARTICOLO 4. *Oggetto e scopo*

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti **settori**:

- educazione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché **svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**;
- organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- **beneficienza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione persegue le seguenti **finalità**:

- la diffusione della cultura musicale;
- la promozione e divulgazione della conoscenza musicale per la crescita culturale dei membri dell'associazione stessa e della collettività;

- la valorizzazione dell'opera profusa dai genitori ed educatori per lo sviluppo civico e cristiano dei giovani appartenenti all'associazione.

Tali valori sono da riconoscersi a livello internazionale coniugando il momento culturale con quello sociale.

ARTICOLO 5. *Attività*

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone di:

1. diffondere il messaggio di gioia tramite lo strumento della musica nei luoghi di sofferenza, quali, ad esempio, luoghi di cura e di ricovero, etc.;
2. promuovere e sviluppare la collaborazione delle realtà culturali operanti nell'ambito nazionale ed internazionale, quali, ad esempio, strutture scolastiche ed educative, associazioni locali, gruppi musicale, etc.;
3. sviluppare le sinergie tra il settore culturale ed educativo attraverso iniziative varie, quali, solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - azioni informative per il pubblico adulto allo scopo di diffondere la conoscenza di base delle tematiche inerenti la musica;
 - collaborazioni con strutture o enti al fine di promuovere giornate ricreative;
 - instaurazione di relazioni e scambi con altri enti e/o associazioni operanti in settori culturali analoghi, sia a livello nazionale che internazionale, anche attraverso gemellaggi con altre realtà;
 - organizzazione, partecipazione e promozione di concorsi canori a livello regionale, ma anche nazionale ed internazionale;
4. porre in essere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II. NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 6. *Norme sull'ordinamento interno*

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli

associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 7. *Ammissione*

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli associati è illimitato.

La qualifica di associato è intrasmissibile.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'organo di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'organo di amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al collegio dei probiviri, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo di amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 8. *Adesione*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello

Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci, ovvero dei rendiconti economico-finanziari.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 9. *Quote associative*

Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo denominato "quota associativa".

Tipi di quote associative:

- a) quota associativa di adesione: quota versata all'atto dell'adesione;
- b) quota associativa annuale: stabilita annualmente dall'Assemblea da versare entro il 30 giugno di ciascun anno;
- c) quota aggiuntiva: dovuta per il pagamento di corrispettivi specifici.

La quota associativa non è rimborsabile in nessun caso, non è rivalutabile, non è trasmissibile.

ARTICOLO 10. *Categorie associati*

Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

1. **associati fondatori:** le persone fisiche che hanno dato vita all'Associazione;
2. **associati ordinari:** sono coloro che versano all'atto dell'adesione, e, successivamente, annualmente, la quota associativa;
3. **junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno.
L'iscrizione degli associati junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà; gli junior non hanno diritto di voto nelle assemblee.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

ARTICOLO 11. *Altre tipologie di aderenti*

All'interno dell'Associazione sono rinvenibili altre due categorie di aderenti, **non** qualificabili associati in senso stretto, in quanto non aventi diritti di voto e non tenuti a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie. Essi sono:

1. **benemeriti e sostenitori:** persone fisiche, anche non associate, nominate tali dal Consiglio Direttivo, riunito in seduta plenaria e con voto unanime, che hanno dato un eccezionale contributo al perseguimento dei fini associativi;
2. **onorari:** sono dichiarati tali da parte dell'Assemblea degli Associati con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, le persone fisiche, gli enti e le associazioni che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo educativo. L'associato onorario non paga nessuna quota. Anche gli associati fondatori, alla cessazione del loro mandato nel Consiglio Direttivo, e qualora cessino di pagare la quota associativa annuale, diventano associati onorari.

ARTICOLO 12. *Perdita della qualità di associato*

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale l'associato, ovvero i suoi eredi, non hanno diritto al rimborso dei contributi annuali versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio nel corso del quale si è realizzata la causa di scioglimento.

ARTICOLO 13. *Recesso*

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato e decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'associato ha comunicato per iscritto la propria intenzione.

ARTICOLO 14. *Esclusione*

Qualora l'associato violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi che ne rendano incompatibile la presenza tra gli iscritti all'Associazione, può essere escluso con deliberazione dell'organo di amministrazione.

La delibera di esclusione è notificata a cura del presidente o del vice presidente all'interessato a mezzo lettera. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento,

egli può adire il collegio dei probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui all'articolo 29 del presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Ai fini delle predette comunicazioni e notificazioni vale il domicilio dell'associato quale risulta dall'apposito libro degli associati.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

ARTICOLO 15. *Volontari e attività di volontariato*

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 16. *Volontari e persone retribuite*

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO IV. ORGANI

ARTICOLO 17. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il collegio dei probiviri.

ARTICOLO 18. *Composizione dell'assemblea degli associati*

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano della stessa. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentati da persona fisica che abbia, anche per procura, la rappresentanza dell'ente.

La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale ed ogni associato ha diritto ad un voto.

E' ammessa la possibilità di delega scritta di un associato ad un altro associato, il quale non può rappresentare più di cinque associati nell'ambito della stessa assemblea.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

ARTICOLO 19. *Convocazione*

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell'organo di amministrazione almeno due volte all'anno: entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio, ovvero del rendiconto economico-finanziario consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, ovvero del previsionale economico-finanziario dell'anno successivo.

L'assemblea viene convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data stabilita per la riunione. Può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, nonché consegnato a mano all'associato il quale

apporterà la propria firma e la data di ricevimento su apposito stampato da conservare a cura dell'organo amministrativo tra i documenti relativi all'assemblea.

L'assemblea deve altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quarto degli associati.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 20. *Oggetto delle delibere assembleari*

L'assemblea:

- a) provvede a stabilire, ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto, il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- b) provvede alla elezione dei membri dell'organo di amministrazione;
- c) provvede alla elezione dell'organo di controllo;
- d) provvede alla elezione del collegio dei probiviri;
- e) approva, su proposta dell'organo di amministrazione, l'entità delle quote dovute degli associati;
- f) approva i bilanci, ovvero i rendiconti economico-finanziari, preventivi e consuntivi per ciascun esercizio;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione agli associati;
- h) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delibera sulle proposte dell'organo di amministrazione relative alla programmazione dell'attività ed alle iniziative da adottare per l'attuazione degli scopi statuari.
- i) approva, su proposta dell'organo di amministrazione, eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nonché le variazioni che si rendessero necessarie;
- j) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- k) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 21. *Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni associato non può avere più di cinque deleghe, come previsto dall'articolo 18.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli

associati presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

L'Assemblea che delibera in ordine ai punti j) e k) del precedente articolo 20 – ovvero sulle modifiche del presente Statuto e sulla procedura di scioglimento – è regolarmente costituita, tanto in prima, quanto in seconda convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega scritta.

ARTICOLO 22. *Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 23. *Elezione delle cariche sociali*

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni. Le persone elette a ricoprire ruoli in seno all'Associazione sono rieleggibili a rivestire la medesima o altra carica.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e volontaristico, salvo il rimborso di spese sostenute nello svolgimento del mandato attribuito in seno all'Associazione. Tuttavia per l'espletamento di particolari funzioni e servizi da parte degli associati in favore dell'Associazione, può essere prevista dal consiglio direttivo l'erogazione di rimborsi spese forfetari o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

1. hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
2. assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sociale e civile in genere.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

ARTICOLO 24. *L'organo di amministrazione*

L'Associazione è amministrata da un organo di amministrazione composto da cinque a dieci membri eletti dall'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione si riunisce dietro convocazione del presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno

per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

In caso di decesso, rinuncia o revoca di un consigliere, l'organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea degli associati.

La rinuncia alla carica di consigliere va comunicata al presidente a mezzo lettera ed ha effetto immediato. Tuttavia, nel caso in cui, per effetto di rinunzie plurime o successive, venga a mancare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, esse esplicheranno efficacia solo a decorrere dalla ricostituzione o completamente del medesimo organo amministrativo ad opera dell'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera dell'organo di amministrazione di revoca deve essere ratificata dall'assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare:

- è investito di ogni potere per realizzare iniziative e stabilire i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce le quote associative da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- decide sulla collaborazione con terzi;
- propone all'assemblea il programma delle attività e delle iniziative che coinvolgono

l'Associazione nel perseguimento dei fini istituzionali;

- invita a riunioni, a convegni e manifestazioni, personalità che hanno speciale competenza per discutere questioni che interessano i vari settori di attività dell'Associazione e, a livello generale, tematiche di interesse della collettività;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- provvede alla elezione, tra i propri membri, del presidente, del vice presidente e del segretario;
- procede alla predisposizione della bozza dei bilanci, ovvero dei rendiconti economico-finanziari, consuntivi e preventivi ed alla loro presentazione all'assemblea;
- compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

L'organo di amministrazione può istituire con propria delibera comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'organo di amministrazione medesimo.

ARTICOLO 25. Il presidente dell'organo di amministrazione

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'organo di amministrazione

Al presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dall'organo di amministrazione appena possibile.

Il presidente dell'organo di amministrazione dura in carica per l'intera durata dell'organo di amministrazione, all'interno del quale è stato eletto, ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i associati.

Il presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera dell'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni, da comunicarsi all'organo di amministrazione a mezzo lettera, verrà sostituito dal vice presidente per tutta la durata del mandato in corso.

L'assemblea, con il voto favorevole dei due terzi più uno degli associati, può revocare il presidente.

ARTICOLO 26. *Il vice presidente dell'organo di amministrazione*

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero in caso di sue dimissioni.

ARTICOLO 27. *Il segretario dell'organo di amministrazione*

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il presidente e l'organo di amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 28. *L'organo di controllo*

L'assemblea degli associati provvede, qualora lo ritenga opportuno, ovvero qualora sia obbligatorio per legge, contestualmente all'elezione dell'organo di amministrazione, alla nomina dell'organo di controllo composto da tre membri effettivi, anche esterni all'Associazione, competenti nel settore contabile e scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Tra gli eletti, svolge funzioni di presidente dell'organo di controllo colui il quale risulta iscritto nel Registro dei Revisori Legali e, a parità di requisito di iscrizione, colui che ha preso il maggior numero di voti.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le convocazioni sono fatte a cura del proprio presidente, nominato dagli stessi componenti l'organo di controllo, anche su richiesta degli altri membri, a mezzo di avvisi personali, lettera, telefax o e-mail, in modo che i componenti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'organo di controllo controlla l'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo e/o del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli e, comunque, l'organo di controllo dovrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento del bilancio consuntivo e/o rendiconto economico-finanziario.

ARTICOLO 29. *Il collegio dei probiviri*

L'assemblea provvede, contestualmente all'elezione dell'organo di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, alla nomina del collegio dei probiviri, organo di garanzia interno,

composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i associati o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I probiviri giudicano *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del collegio dei probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del collegio stesso.

ARTICOLO 30. *Responsabilità degli organi sociali*

Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, salvo il riconoscimento giuridico dell'associazione.

Il presidente, i consiglieri, i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 31. *Patrimonio e risorse economiche*

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell' associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- c) dalle quote associative e dai corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività sociali;
- d) da erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati dagli associati, da privati, da enti pubblici e privati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e, unicamente a titolo infruttifero di interessi, dai propri associati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 32. *Esercizi sociali e bilancio o rendiconto economico-finanziario*

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, ovvero rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo.

Entro i primi novanta giorni di ciascun anno l'organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio, ovvero rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, l'organo di amministrazione, è convocato per la predisposizione del bilancio, ovvero rendiconto economico-finanziario preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci, ovvero rendiconti economico-finanziari, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 33. *Avanzi di gestione*

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34. *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati che delibera a maggioranza assoluta degli associati sia in prima sia in seconda convocazione. In sede di

delibera di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra gli associati e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, prioritariamente ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità del territorio e, secondariamente, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 35. *Norme transitorie*

L'acronimo APS acquisirà piena efficacia (integrando automaticamente la denominazione) solo a seguito della iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Le nuove regole statutarie, laddove incompatibili con la disciplina delle associazioni non riconosciute, entrano in vigore a seguito della decorrenza dei termini di cui all'art. 104, comma 2, Codice del Terzo Settore (che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni fiscali, che, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico).

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro medesimo.

Antecedentemente al decorso dei termini indicati dall'art. 104, comma 2, Codice del Terzo Settore, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 36. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, a quella contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile nonché alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato nella materia specifica.